

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE

del 19 marzo 1998

definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa a provvedimenti restrittivi nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia

(98/240/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che i recenti avvenimenti nella Repubblica federale di Jugoslavia (RFI), ed in particolare l'uso della forza contro la comunità albanese nel Kosovo, costituiscono una violazione inaccettabile dei diritti dell'uomo e mettono in pericolo la sicurezza della regione;

considerando che l'Unione europea condanna fermamente il terrorismo e gli atti di violenza compiuti dall'esercito di liberazione del Kosovo, o da qualsiasi gruppo o individuo;

considerando che l'Unione condanna fermamente la repressione violenta di manifestazioni non violente di opinioni politiche;

considerando che il 12 marzo 1998 l'Unione ha avallato la dichiarazione formulata dal Gruppo di contatto il 9 marzo 1998;

considerando che l'Unione esige che il governo della RFI intraprenda iniziative efficaci per porre fine alla violenza e si impegni a trovare una soluzione politica alla questione del Kosovo attraverso un dialogo pacifico con la comunità albanese del Kosovo, in particolare

- ritirando le unità speciali di polizia e interrompendo le azioni da parte delle forze di sicurezza nei confronti della popolazione civile;
- consentendo l'accesso alla regione al Comitato internazionale della Croce Rossa e ad altre organizzazioni umanitarie, nonché a rappresentanti dell'Unione e ad altre ambasciate;
- impegnandosi pubblicamente ad avviare un processo di dialogo con i leader della comunità albanese nel Kosovo;

— cooperando in maniera costruttiva all'attuazione delle azioni di cui al paragrafo 6 della dichiarazione del Gruppo di contatto;

considerando che provvedimenti restrittivi di cui agli articoli da 1 a 4, compresa la limitazione delle relazioni economiche e finanziarie, sono ritenuti necessari; che tali provvedimenti saranno riesaminati immediatamente qualora il governo della RFI intraprenda le iniziative di cui al precedente considerando;

considerando che, qualora le suddette iniziative non fossero intraprese e la repressione nel Kosovo dovesse continuare, l'Unione ricorrerà ad ulteriori misure internazionali, al fine specifico di congelare i capitali detenuti all'estero dai governi della RFI e della Serbia,

HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'Unione europea conferma l'embargo sulle esportazioni di armi verso l'ex Jugoslavia, stabilito dalla posizione comune 96/184/PESC⁽¹⁾.

Articolo 2

Non sarà fornita alla Repubblica federale di Jugoslavia alcuna attrezzatura che possa essere utilizzata a fini di repressione interna o a fini terroristici.

Articolo 3

Sarà applicata una moratoria sulle misure di sostegno ai crediti all'esportazione finanziati dal governo per scambi ed investimenti, compreso il finanziamento pubblico alle privatizzazioni in Serbia.

⁽¹⁾ GU L 58 del 7.3.1996, pag. 1.

Articolo 4

1. Non sono rilasciati visti ad alti rappresentanti della RFI e della Serbia responsabili di azioni repressive ad opera delle forze di sicurezza della RFI nel Kosovo.

2. Le persone indicate nell'allegato, con responsabilità accertata in materia di sicurezza, sono segnalate ai fini della loro non ammissione nel territorio degli Stati membri. Altri alti rappresentanti della RFI e della Serbia responsabili di azioni repressive nel Kosovo potrebbero essere aggiunti all'elenco, nel caso che le autorità della RFI non rispondano alle richieste della comunità internazionale. In casi eccezionali possono essere fatte deroghe, qualora ciò favorisca gli obiettivi vitali dell'Unione. Il Consiglio procede ad un aggiornamento dell'elenco sulla base degli sviluppi della situazione nel Kosovo.

Articolo 5

La presente posizione comune ha efficacia a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 6

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles addì 19 marzo 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. STRAW

ALLEGATO

Vlajko Stojlkovic (Ministro degli interni della Serbia)
Vlastimir Djordjevic (Capo del Dipartimento per la Sicurezza pubblica)
Dragisa Ristivojevic (Vicecapo del Dipartimento per la Sicurezza pubblica)
Obrad Stevanovic (Ministro aggiunto agli interni)
Jovica Stanisic (Ministro aggiunto agli Interni: Capo della Sicurezza di Stato serba)
Radomir Markovic (Ministro aggiunto agli Interni: Vicecapo della Sicurezza di Stato)
Frenki Simatovic (Capo delle Forze speciali della Sicurezza di Stato)
David Gajic (Capo della Sicurezza nel Kosovo)
Lubinko Cvetic (Vicecapo della Sicurezza nel Kosovo)
Veljko Odalovic [Vicecapo dell'Okrug (distretto) nel Kosovo]
